



Circ. n. 19

Lodi Vecchio, 8 novembre 2022

A tutti i Docenti
Ai Genitori
Al DSGA e al personale ATA
Aibo dell'Istituto
Atti dell'Istituto
SITO WEB

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO GLI - GLO - A.S.2022-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Legge 107/2015;
- Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge g marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista la Legge n. 170, dell’8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Vista la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Firmato digitalmente da GABRIELE MONTI

- Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 269):
- Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- Visto il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
- Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della Legge 104/92;
- Visto l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
- Vista la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021;
- Tenuto conto dell'organico di diritto e di fatto per l'a.s. 2022/2023;

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO come segue

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'I.C. "A. Gramsci" di Lodi Vecchio (LO);

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da

specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione (PI d'ora in poi) nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un docente individuato tra i componenti.

Si riunirà:

- a. in seduta plenaria due/tre volte l'anno per verificare, valutare e avviare il PI costituito, ed entro giugno, per redigere il PI per l'anno successivo da proporre al Collegio dei docenti;
- b. in caso di necessità di monitoraggio.

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'istituto;

Firmato digitalmente da GABRIELE MONTI

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole per: la diffusione delle metodologie, dei metodi e delle strategie in atto e l'uso delle risorse condivise;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della Legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc.);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con il GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica, per alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo è composto:

- dal Consiglio di Classe "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della Legge 104/1992);
- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno" "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL, specialisti Enti locali, Associazioni;
- collaboratori scolastici se vi sono particolari bisogni di assistenza igienica.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale

(di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei

facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola nel rispetto del termine ordinativo del 31 ottobre per la firma del documento.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, o al referente per l'inclusione / docente individuato tra i componenti, su delega del Dirigente Scolastico.

Il gruppo resta in carico un anno e si riunisce mediamente due volte l'anno o quando se ne ravvisi la necessità. Esso si può riunire in seduta plenaria, ristretta solo con i docenti e in seduta dedicata con la partecipazione delle persone che si occupano di un alunno.

Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito web di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il Dirigente Scolastico
Gabriele Monti